

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 luglio 2021, in videoconferenza tra Milano, Roma e Trieste

tra

Binck Bank N.V (di seguito anche solo Binck Bank o Binck), rappresentata da Silvio Lanfranconi e

Banca Generali S.p.A. (di seguito anche solo BG) rappresentata da Valentina Luisa Frezza ed Andrea Polacco

(di seguito congiuntamente anche "le Aziende")

e

Le Organizzazioni Sindacali aziendali e territoriali di

FABI, rappresentata da Gabriella Rusca, Lorenzo Rinaldi, Deborah Catania e Loredana Torrisi;

UILCA, rappresentata da Raul Mauro, Andrea Gasparotto e Gabriele Volontè

FISAC CGIL, rappresentata da Sandro Moretti;

UNISIN, rappresentata da Gianluca Ceriani, Nicola Cerruti, Michela Marangione e Alessandra Giacca

(di seguito anche "Organizzazioni Sindacali"; congiuntamente alle "Aziende", anche "le Parti")

premesse che:

- Le citate Aziende, con comunicazione congiunta d.d. 23 giugno 2021, inoltrata telematicamente in data 30 giugno 2021, hanno avviato la procedura prevista ai sensi dell'art. 47 della L. 428/90 e delle normative contrattuali (CCNL Credito e CCNL Terziario), riguardante il trasferimento di un ramo d'azienda da Binck (succursale italiana) a BG;
- a fronte delle richieste pervenute dalle predette Organizzazioni Sindacali nei termini di legge, in data odierna ha avuto luogo l'incontro per l'esame congiunto in cui sono stati condotti i più utili approfondimenti finalizzati a comprendere le complessive dinamiche della dichiarata operazione societaria e le relative ricadute economico/sociali sui dipendenti coinvolti. Durante tale incontro congiunto è stata anche evidenziata da parte aziendale una dilazione dei termini di efficacia dell'operazione;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente verbale così come la comunicazione congiunta d.d. 23 giugno 2021 che qui si intende integralmente richiamata;
- 2) per quanto riguarda il dipendente di Binck appartenente al ramo d'azienda trasferito:
 - a) nel confermare che non sono previste ricadute occupazionali, dalla data di effettivo trasferimento del ramo d'azienda (data da definirsi nell'ambito del futuro contratto definitivo di compravendita) il suo rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità ex art 2112 c.c. con Banca Generali ove sarà riallocato tenendo conto sia

delle esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali che delle attitudini professionali del dipendente stesso, mantenendo l'attuale sede di lavoro in Milano;

- b) al predetto rapporto di lavoro troveranno applicazione i trattamenti normativi ed economici previsti dal CCNL Credito nonché i trattamenti normativi ed economici previsti dalla contrattazione di secondo livello esistente nel gruppo Banca Generali;
- c) l'anzianità aziendale attualmente maturata sarà convenzionalmente considerata utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità ed ex ristrutturazione tabellare, delle giornate di ferie, del periodo di comporto, del periodo di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa aziendale nonché ai fini dell'accesso agli istituti previsti dalla contrattazione di secondo livello adottata nel gruppo Banca Generali. Inoltre, in applicazione di quanto previsto dall'art.31 c.5 del ccnl Credito, tale anzianità aziendale sarà altresì utile ai fini della determinazione del regime legale applicabile in tema di risoluzione del rapporto di lavoro.

=0=0=0=

Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti dichiarano che la procedura di consultazione sindacale - di cui alla prima premessa del presente Verbale - è stata correttamente attivata, esperita ed esaurita con esito positivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Binck Bank N.V.

FABI

Banca Generali S.p.A.

UILCA

FISAC CGIL

UNISIN